

Andrea Morrone

# The time is out of joint. Ordinare il tempo nelle sentenze della Corte costituzionale

(doi: 10.1439/116449)

Quaderni costituzionali (ISSN 0392-6664)

Fascicolo 1, marzo 2025

## Ente di afferenza:

*Università di Siena (unisi)*

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

## Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

# *The time is out of joint.* Ordinare il tempo nelle sentenze della Corte costituzionale

## 1. CORSI E RICORSI STORICI INTORNO AL PROBLEMA DEL TEMPO NELLE SENTENZE COSTITUZIONALI

È interessante approfondire perché nella giurisprudenza, ciclicamente, ritorna l'esigenza di ordinare gli effetti nel tempo delle decisioni.

La prima volta risale alla seconda metà degli anni '80. Uno dei motivi che allora stava alla base della discussione, sollecitata dalla stessa Corte costituzionale in un *Seminario* fecondo, era la conclusione dello smaltimento dei precedenti<sup>1</sup>. Liberata dall'arretrato accumulato dal processo *Lockheed* la Consulta poteva cimentarsi su questioni «attuali» e questo le permetteva di affinare la propria funzione, dedicandosi non tanto al controllo della legislazione quanto soprattutto alla sua *correzione*. Tutto l'armamentario delle decisioni «manipolative» era sul campo; il giudizio di ragionevolezza aveva raggiunto la sua maturazione. Si affacciava anche il tema del tempo delle decisioni. Il *Seminario* si concentrava su due pronunce emblematiche: le sentt. nn. 266 e 501 del 1988, che facevano decorrere i propri effetti non dalla data di entrata in vigore delle norme dichiarate illegittime ma da un momento successivo (dalla pubblicazione della sentenza nel primo caso; dal 1° gennaio 1988 nel secondo). L'analisi s'era polarizzata sulla «illegittimità sopravvenuta» («dal momento in cui...»: Morelli 1989, 175): il vizio dell'atto legislativo non genetico ma sopraggiunto in ragione di un «fatto» nuovo (*ius o factum superveniens*, valore costituzionale rilevante) che rendeva illegittima *ex post* la disciplina positiva.

La dottrina s'è divisa, da allora, lungo due traiettorie: «formale» e «materiale». L'approccio formale valorizza la portata precettiva degli artt. 136 Cost., 1 l. cost. n. 1/1948, 30 l. n. 87/1053 la cui «rigidità» costituirebbe un ostacolo

<sup>1</sup> Cfr. Corte costituzionale 1989.

alla modulazione nel tempo degli effetti delle decisioni di accoglimento. La creatività del giudice trova i propri confini delimitati dall'ordinamento, sicché le *rationes* e i casi che potrebbero giustificare gli scostamenti dovrebbero essere limitati, eccezionali e specificatamente motivati. L'approccio materiale assume che la manipolazione delle norme, in tutte le sue forme, sia una questione di «diritto costituzionale sostanziale», fondata nella stessa natura della Costituzione, come «tavola di valori», la cui attuazione spetta anche alla Corte costituzionale, mediante la ragionevolezza e il bilanciamento. Alla Corte, pertanto, andrebbero riconosciuti tutti i margini discrezionali consentiti per svolgere appieno la propria funzione: l'eccezione diventa la regola.

Perché il tema è tornato di attualità? La Corte costituzionale ha affinato ulteriormente le proprie tecniche di giudizio, *in primis* la ragionevolezza e il bilanciamento, anche grazie alla comunicazione, sempre più frequente, intrattenuta con la giurisprudenza di altre Corti. Il suo ruolo nell'attuazione costituzionale è generalmente ammesso, specie per tutelare le domande di libertà emergenti dal tessuto sociale, di fronte ad un legislatore sempre più sordo. L'inerzia degli organi di governo da un lato e la supplenza del giudice delle leggi dall'altro sono la «formula magica» che giustifica *materialmente* l'attivismo della giurisprudenza. Molti degli argini eretti nel passato sono saltati. Il più importante di tutti, la teoria delle «rime obbligate», metafora della *legalità costituzionale* che delimita ogni potere, non poteva reggere<sup>2</sup> (ahinoi) di fronte all'egemonia di un diritto sostanziale che fa della «migliore tutela dei diritti» e del «rendere giustizia costituzionale» i *drivers* del giudizio. Il ruolo di «supplenza» si è convertito in una centralità della Corte costituzionale che, se è possibile, si fa carico di risolvere direttamente ogni problema giuridico. Ho definito questa nuova stagione l'epoca del «suprematismo giudiziario» (Morrone 2019; 2021; 2024), in cui le forme del processo costituzionale tendono a sfumare di fronte a ragioni di ordine materiale di volta in volta addotte dalla Corte costituzionale per giustificare i propri sconfinamenti. Sicché il giudice da interprete si fa «autore» dello spartito delle norme.

Un simile movimento non è «a costo zero». Le critiche, nonostante tutto, possono svolgere una funzione frenante. La Corte costituzionale ha sentito il bisogno di un rinnovato confronto con l'Accademia per comprendere il senso del proprio agire e per valutare i limiti e le possibilità del nuovo corso<sup>3</sup>. Rispetto al passato, la giurisprudenza recente ha sperimentato ulteriori tecniche

<sup>2</sup> Per i primi vagiti delle c.d. rime adeguate o delle grandezze esistenti nel sistema, cfr. Corte cost. sentt. nn. 236/2016 (alterazione di stato civile mediante falsità); 222/2018 (bancarotta fraudolenta e pene accessorie della inabilitazione e incapacità); 49/2019 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

<sup>3</sup> Cfr. Corte costituzionale 2024. Il Presidente Augusto Barbera nella Relazione annuale aveva sollecitato una discussione teorica sul punto (Barbera 2024, 17).

decisorie<sup>4</sup>. Il fattore «tempo» è diventato decisivo. Come dirò, il «tempo delle norme» e quindi il «tempo delle decisioni» del giudice è, rispetto allo «spazio», il dispositivo per stabilire l'efficacia normativa *in tutte* le sue espressioni. Agire sul tempo delle norme equivale a ordinare il diritto vigente secondo la sua applicabilità.

Si tratta di una *funzione normativa*, che è sempre stata propria del nomoteta. La *codification*, nel suo scopo rivoluzionario e illusorio di pianificare tutta l'esperienza umana (Morrone 2014, 357 ss.), si è occupata del problema delle fonti di produzione e, quindi, del tempo delle leggi. Le *leges legum* disciplinano l'inizio e la fine dell'obbligatorietà degli atti legislativi. Le sue previsioni – figlie di una cultura millenaria – sono rimaste alla base dell'ordinamento retto dalla Costituzione.

Da espressione tipica del potere legislativo, il governo del tempo delle norme pare diventato anche uno dei compiti del potere giurisdizionale. Non posso approfondire concetti che meriterebbero più spazio (Morrone 2025). I semi della trasformazione vanno rintracciati nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto che spettano al giudice. Funzioni, queste, che presuppongono quella di «riconoscimento» del diritto vigente. Nel processo normativo, dalla produzione all'applicazione, il riconoscimento del diritto non è più il compito esclusivo del nomoteta. È condiviso anche dal giudice allorché interpreta e applica lo *ius positum*. Anche la giurisprudenza, questo il punto, opera un riconoscimento del diritto: sicché il giudice trova nell'ordinamento i riferimenti che gli consentono di rinvenire la norma (l'«invenzione del diritto»: Grossi 2017), di essere, esso stesso, limitatamente al caso, una sorta di legislatore o, meglio, un «co-legislatore» (Morrone 2024b). Tutto funziona secondo il *principio di divisione* finché il riconoscimento del giudice ripete quello del legislatore. I problemi sorgono quando tra i due nomoteti si apre una frattura, che diventa drammatica allorché il giudice inventa e applica norme che il legislatore non ha riconosciuto. Fenomeni noti, guardando la prassi.

Ritornando alla Corte costituzionale – che non è un giudice qualsiasi: Morrone (2024a) – si ha che l'esercizio di una funzione creativa di nuovo diritto (senza perderci troppo nei dettagli perché di questo si tratta) non riguarda solo lo «spazio» di applicazione, ma comprende anche il «tempo» di vigenza delle norme oggetto del giudizio. Sia chiaro: *non* sto descrivendo per *giustificare*. Voglio sottolineare come sia diventato un «fatto» che la latitudine dei poteri di manipolazione del diritto, da parte del giudice delle leggi, si estenda a tutti i lati dell'efficacia delle norme. La centralità del «tempo» nella dimensione

<sup>4</sup> In questo saggio mi occuperò soprattutto di: illegittimità accertata e non dichiarata (es. sent. n. 183/2022), illegittimità sopravvenuta (sent. n. 178/2015), illegittimità originaria ma solo *pro futuro* (sent. n. 10/2015), modello Cappato (ord. n. 207/2018 e sent. n. 242/2019), illegittimità rinviata (sent. n. 41/2021). Un primo abbozzo di questo scritto è in Morrone 2024c.

giuridica – proprio perché «il diritto, nella sua duplice veste di legislazione e di interpretazione, è una tecnica di manipolazione temporale» (Frosini 1999, 432)<sup>5</sup> – aiuta a comprendere la rilevanza del «giudizio sul tempo». Dire che la Corte giudica della legittimità delle norme legislative significa che essa si occupa in potenza di tutti gli effetti di una norma. Ordinare il tempo vuole dire, altresì, che la Corte dispone del potere normativo «pieno» di stabilire il diritto vigente e applicabile. Come nell'*Amleto* di Shakespeare – il cui protagonista avverte che «il tempo sia fuori asse» e perciò vive il dramma lacerante di «essere nato per rimetterlo in ordine»<sup>6</sup> – la pretesa di disporre del «tempo», rivendicata dalla Corte costituzionale, deve essere riportata nei binari del sistema. Ma come «ordinare il tempo»? Non da oggi, a questo proposito, insisto sulla necessità di valorizzare, tra i due significati fondamentali del concetto, la funzione *performativa* e non meramente *riflessiva* di una Costituzione (Morrone 2022). Non tutte le trasformazioni di fatto sono coerenti con la Costituzione *in senso performativo*. Il diritto costituzionale non può risolversi in ciò che accade, neppure nelle interpretazioni della giurisprudenza: la legittimità dell'uno e dell'altra dipende dalla coerenza con i principi costituzionali.

Nella problematica delle decisioni della Corte costituzionale, compresa quella del governo del «tempo giuridico», l'esigenza della *protezione dei diritti* deve misurarsi con quella, coesenziale, della *separazione dei poteri*. La «garanzia dei diritti» non può prendere il posto dell'«ordine dei poteri», diventando la bussola del giudizio. L'esigenza pratica di tenere in conto le conseguenze delle proprie decisioni, evitando effetti ancora più incostituzionali di quelli sollecitati dall'atto introduttivo, non è senza limiti, e non può esserlo. La Corte non può risolvere tutti i risvolti pratici di una *quaestio*. Nel sistema dei poteri, ci sono gli *altri giudici* cui spetta decidere le controversie nelle quali le norme, su cui è intervenuta la Corte, sono destinate ad essere applicate. E, poi, c'è *pur sempre* il legislatore, la cui sfera di potere sovrano deve essere presidiata (né svilata, né annichilita).

Gli *interessi* (tra cui i diritti) che sottendono le tendenze espansive della giurisprudenza non dovrebbero spingere la riflessione scientifica a giustificare, sul piano della teoria, un diritto costituzionale sostanziale quale contenuto esclusivo della nostra disciplina. L'idea diffusa sulla Costituzione come *tavola di valori* e sul bilanciamento come *misura* del diritto non è una causa sufficiente per sostenere che una *living constitution* ha preso il posto della Costituzione formale e performativa.

<sup>5</sup> Si tratta di assunto pacifico: per Ruotolo (2000b, 617), ancorché la norma si sottragga al decorso del tempo, «il tempo vi irrompe attraverso l'interpretazione e l'applicazione».

<sup>6</sup> «The time is out joint: – O cursed spite, that ever I was born to set it right!», W. Shakespeare, *Hamlet*, Atto I, V. Sull'interpretazione del dramma in chiave giuridico-politica resta insuperato Schmitt 1983.

## 2. TEORIA: SENTENZE NORMATIVE, EFFICACIA E AMBITO DI APPLICAZIONE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO, MANIPOLAZIONE DEL TEMPO DELL'EFFICACIA NORMATIVA

Che cosa intendiamo con l'espressione «ordinare il tempo» delle norme attraverso le decisioni della Corte costituzionale? Nella discussione non si è fatto chiarezza<sup>7</sup>. Ci si riferisce ora alla delimitazione degli effetti nel tempo delle *norme* oggetto della questione di legittimità costituzionale (QLC), ora alla delimitazione degli effetti temporali della *sentenza*, ora all'una e all'altra cosa insieme. Una teoria della giustizia costituzionale, però, esige puntualizzazioni e razionalizzazioni.

Una concerne l'*oggetto*. Si discute normalmente degli effetti temporali delle sentenze di *accoglimento*, quelle cui è positivamente connessa la perdita di efficacia *erga omnes* stabilita dagli artt. 136 Cost., 1 l. cost. n. 1/1948, 30 l. n. 87/1953. È ovvio; ma possiamo limitarci a questa ipotesi? Vero è che, nella prassi, la manipolazione del significato e degli effetti delle norme vigenti non consegue solo all'accoglimento di una *quaestio*. Rigetto e accoglimento sono macrofenomeni. Nella microfisica della giurisprudenza il *discrimen* è dato dalle decisioni che modificano o no il senso e l'ambito di applicazione delle norme. Sono dunque le «sentenze normative» (Silvestri 1981, 1684 ss.) quelle che ci interessano. Ogni qual volta la Corte costituzionale modifica le norme vigenti, si possono verificare altrettanti aggiustamenti nel significato e nell'efficacia spazio-temporale. Il fatto che, in ragione del rigetto o dell'accoglimento, sussista anche un vincolo a adeguarsi al *decisum* del giudice delle leggi è *un di più*, che non cambia il fatto che secondo l'*opinion* della Corte una determinata norma, rispetto alla sua struttura e al suo contenuto *in entrata*, è stata manipolata *in uscita*. E, come tale, deve o andrebbe osservata.

Il fenomeno che sto indagando riguarda l'*efficacia* di una norma: con quest'espressione mi riferisco precisamente all'«applicabilità» ovvero all'«ambito di applicazione» (Guastini 1998, 132; Morrone 2022, 47) (non quindi alla «idoneità a produrre effetti giuridici» che identifica, nella struttura di una norma, la conseguenza condizionata derivante da una ipotesi condizionante: Falzea 1965, 484; ma neppure alla «forza normativa», attiva o passiva, connessa ad una norma o ad un atto-fonte: Guastini 1998, 134; Pizzorusso 2011, 477; Morrone 2022, 66).

Ordinare il tempo delle norme vuole indicare, allora, il fenomeno per cui gli effetti o l'applicabilità di una norma sono *manipolati*. Modificare gli effetti normativi significa manipolare l'ambito di applicazione di una norma.

<sup>7</sup> Non mi pare vi abbia contribuito, nonostante l'attacco sulla mancanza di «uno studio [...] organico della giurisprudenza», la ricca analisi di Pinardi (2022, 43). Non ha avuto corso neppure la prospettiva (D'Amico 1993) per cui giudici e Corte avrebbero dovuto trovare «principi comuni» per ordinare il tempo delle norme.

Ora, l'ambito di applicazione va riferito alle due dimensioni dello «spazio» e del «tempo» *in senso giuridico* («spazio giuridico» e «tempo giuridico»). Le norme si riferiscono all'individuo e ai suoi comportamenti situati nello spazio e nel tempo (sono «fenomeni esperibili empiricamente»: Winkler 2015, 189). La prima dimensione ha ad oggetto l'individuazione del «dove» di una norma giuridica; la seconda, invece, concerne il «quando»: «l'efficacia di una legge significa la concreta realizzazione dei contenuti mediante il comportamento umano nello spazio e nel tempo in base alla sua validità, secondo il criterio della loro obbligatorietà temporale, personale e materiale, in uno spazio determinato e in un momento determinato» (Winkler 2015, 168).

Quando parliamo del tempo della norma, in particolare, intendiamo «l'arco di tempo in cui deve verificarsi la fattispecie prevista perché ne seguano quei dati effetti giuridici» (Guastini 1998, 175). Di regola, le norme si applicano dal momento dell'entrata in vigore (vigenza) ai «fatti futuri», possono avere efficacia retroattiva (applicandosi anche a «fatti pendenti» sorti prima della sua vigenza), vigono finché non sono abrogate o dichiarate illegittime, possono essere «temporanee» ovvero «a termine», anche se generalmente non hanno un *dies ad quem* di efficacia nel tempo.

Tra l'efficacia nello spazio e nel tempo v'è una relazione stretta (sono «condizioni indivisibili»: Winkler 2015, 209). Ogni norma deve rispondere alle due dimensioni spaziale e temporale della sua efficacia. Precisamente, la seconda presuppone la prima: l'efficacia nel tempo implica la definizione del soggetto e dell'oggetto nello «spazio». Ma quest'ultima è condizionata dalla prima, nel senso che l'esatta delimitazione dello spazio dipende dall'efficacia nel tempo. Ed è questo l'aspetto essenziale. Agire sul «tempo della norma» significa agire *anche* sullo «spazio» e, quindi, sui «soggetti» e sui «comportamenti» descritti dalla fattispecie astratta. Non vale la reciproca. Mentre ogni modifica dell'efficacia nel tempo muta anche l'efficacia nello spazio, i cambiamenti che interessano quest'ultima non producono conseguenze necessitate sulla prima<sup>8</sup>. L'illegittimità costituzionale di una norma *nella parte in cui* si riferisce a determinati soggetti o a specifici comportamenti situati in uno spazio dato non ne modifica l'ambito di applicazione temporale; viceversa, poiché

<sup>8</sup> Il presupposto di tale ragionamento sono le ricerche di Gino Capozzi (2000, 255 ss.) sulla «temporalizzazione» del «tempo giuridico» e, quindi, sull'«intemporalità» della «generalità giuridica» e sulla «temporalità» dell'«individualità storica». In particolare: «Ci sono almeno due ragioni che autorizzano a dire che, nell'individualità storica, la variazione rispetto al tempo è più caratteristica e rilevante della variazione rispetto allo spazio». La prima: «Il molteplice dello spazio è legato all'individualità storica per il tramite del tempo». La seconda: «Lo spazio è la "variazione" estrinseca dell'individualità storica, essendo il differenziarsi dell'identità nell'altro; viceversa è la variazione "intrinseca" della individualità storica, giacché caratterizza il differenziarsi dell'identità in sé, per effetto della successione». Va da sé che «come il tempo influisce più che lo spazio nella variazione dell'individualità storica, per le ragioni anzidette, così l'estinguersi della variazione nella generalità giuridica è rilevante parimenti più per il tempo che per lo spazio».



la «determinazione temporale costituisce un limite» a situazioni soggettive e poteri (Martines 1978, 506), dichiarare l'incostituzionalità *sopravvenuta* di una norma («a partire da un certo momento») ne ridetermina, necessariamente, l'ambito materiale di efficacia soggettivo e oggettivo.

Non basta. Si è dimostrato, esattamente, che il «tempo giuridico» si distingue del «tempo effettuale»: mentre quest'ultimo è «unidimensionale» per la «ferrea necessità della sua irreversibilità», il «tempo giuridico» è «bidimensionale» perché ammette la «possibilità della sua essenza non solo di irreversibilità ma anche di reversibilità» (Capozzi 2000, 9 e 286 ss.). Esso scorre in avanti verso il futuro, e indietro verso il passato. La norma dispone per l'avvenire, ma può essere anche retroattiva. Ciò non ha un fondamento logico, sicché la prevalenza del «dopo» sul «prima» e anche del «prima» sul «dopo», l'*irretroattività* e la *retroattività* sono un'«equipossibilità» (Capozzi 2000, 299). Sono cioè possibilità affidate al legislatore nella regolazione della successione delle norme nel tempo. La scelta positiva (nell'abrogazione *ex art. 15* preleggi: *lex posterior derogat priori*; nell'art. 25.2 Cost.: *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege penale*) è perciò un *arbitrium indifferentiae*, in breve, il frutto di una «scelta politica». In questo quadro teorico va collocato il nostro tema. L'ordinamento costituzionale positivo ha stabilito, scegliendo tra diverse possibilità, che la sentenza di accoglimento modifichi il «tempo giuridico» sia *pro futuro* (dal giorno successivo alla pubblicazione) sia *pro praeterito* (efficacia *ex tunc*). Va da sé, allora, che la pretesa di attribuire alla Corte costituzionale il potere di disporre del «tempo giuridico» nella sua «bidimensionalità», *oltre* i confini dell'ordine giuridico vigente, equivale a pretendere di affidarle il relativo potere politico-normativo anche in deroga alla Costituzione.

Va svolto un ulteriore approfondimento. Quando discutiamo delle conseguenze sul tempo di una norma da parte di una decisione della Corte costituzionale stiamo parlando di fenomeni non omogenei, da tenere distinti (talora, invece, confusi). Che la modulazione degli effetti nel tempo *della sentenza* equivalga a una manipolazione dell'efficacia nel tempo *della norma* sindacata – che, in un certo senso, è il risultato conseguito in concreto – non aiuta a comprendere esattamente il *quid* della manipolazione e il ruolo giocato dal giudice.

Le situazioni possibili sono le seguenti. La decisione sul tempo della norma: *a)* corrisponde all'oggetto della questione, oppure *b)* prescinde dall'oggetto della QLC per essere il risultato di un'autonoma valutazione della Corte costituzionale. In buona sostanza nel primo caso *a)* l'atto introduttivo pone una *quaestio* sull'ambito temporale di vigenza di una norma (ad es. una norma retroattiva, di interpretazione autentica, di modifica di un trattamento di durata, di proroga di un termine ecc.) e la Corte costituzionale decide accogliendone *esattamente* la prospettiva (annullando, quindi, la norma



retroattiva, di interpretazione autentica, di modifica del rapporto di durata, di proroga del termine)<sup>9</sup>. Nel secondo caso *b*), invece, indipendentemente dal «verso» della *quaestio* (che può avere ad oggetto, di volta in volta, l'applicabilità nello spazio, o nel tempo o in entrambe le dimensioni), il giudice costituzionale decide di manipolare l'ambito di applicazione temporale della norma sindacata sulla base di apprezzamenti specifici ritenuti in proposito decisivi (*ius superveniens*, bilanciamento di valori, mera opportunità). Alcuni esempi. Prima ipotesi: si chiede di annullare un'imposta con gli effetti di cui all'art. 136 Cost. ecc., e la Corte la dichiara illegittima ma «a partire da» una data successiva alla pubblicazione della sentenza. Seconda ipotesi: si censura una legge di interpretazione autentica e la Corte, anziché annullarla integralmente, ne circoscrive l'efficacia retroattiva solo a determinati rapporti pendenti. Terza ipotesi: si censura il vizio costituzionale circa la composizione di un collegio, la Corte costituzionale accoglie dichiarando l'illegittimità della norma, facendone però decorrere gli effetti due anni dopo la pubblicazione della decisione. E così via.

Dal punto di vista del rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la casistica riconducibile alla situazione *b*) restituisce un «salto». Si assiste ad una dissociazione tra la domanda e la risposta. La decisione sul tempo assunta dal giudice delle leggi è «nuova» rispetto alla domanda introduttiva; laddove nella situazione *a*) vi è una continuità tra l'una e l'altra. Questo aspetto evidenzia la speciale creatività delle manipolazioni del «tempo giuridico», rinvenibile *sia* nella delimitazione del *thema decidendum*, allargato rispetto all'impulso introduttivo; *sia* nella scelta degli argomenti che sorreggono la decisione, aggiunti ai motivi della domanda; *sia* nella determinazione del «tempo giuridico» di applicazione della norma, manipolata dal giudice delle leggi.

In definitiva, quando si discute di modulazione del «tempo giuridico» ossia degli effetti nel tempo della *sentenza* si sta parlando, esattamente, degli effetti nel tempo della *norma*. Tramite la sua decisione il giudice dispone del tempo della norma (così la stessa lettera dell'art. 136 Cost.). L'efficacia nel tempo della norma *non* è una variabile *indipendente* dall'efficacia sostanziale della norma: modificare il «tempo giuridico» equivale a modificare anche l'ambito applicativo quanto ai soggetti, all'oggetto, allo spazio della norma. L'inscindibilità di tempo e spazio non impedisce in linea di massima – come qualcuno propone – una «segmentazione» temporale delle norme (Pizzorusso 1989, 95) o una «manipolazione diacronica» della norma (Onida 1993, XIII), purché, però, si assuma esattamente che segmentare o manipolare il tempo equivale a modificare una disciplina positiva, ovvero a ritagliare in classi di-

<sup>9</sup> Sui problemi del sindacato di ragionevolezza sull'efficacia della legge nel tempo *in questa ipotesi a*), cfr. Damiani (2008).

stinte una fattispecie astratta nella sua efficacia regolativa complessiva, e nel tempo e nello spazio<sup>10</sup>.

### 3. APPLICAZIONI: ILLEGITTIMITÀ SOPRAVVENUTA, ILLEGITTIMITÀ SOLO *PRO FUTURO*, MODELLO CAPPATO, ILLEGITTIMITÀ SOSPESA *FINO A QUANDO*

Proviamo ad applicare queste categorie ai «tipi» decisori dove maggiormente emerge questa creatività manipolativa dell'efficacia del «tempo giuridico», per capirne il significato teorico e pratico.

Cominciamo con la sentenza di «illegittimità sopravvenuta»<sup>11</sup>. Lo schema è che l'illegittimità non rimonta all'entrata in vigore della norma impugnata, ma decorre «a partire da», in ragione di un «fatto determinante» («FD») che permette di distinguere nel tempo l'efficacia della norma legittima «fino a» («NL»), e della norma illegittima «a partire da» («NI»). Le ipotesi concrete di illegittimità sopravvenuta possono essere le seguenti: *i*) la Corte stabilisce che la norma è legittima («NL») fino ad un certo fatto («FD») a partire dal quale diventa illegittima («NI»); *ii*) un'alternativa è che la decorrenza è postergata rispetto al fatto («FD»), sicché la norma è illegittima («NI») a decorrere o dalla pubblicazione della sentenza («T<sup>1</sup>»), o da una data prestabilita successiva alla pubblicazione della sentenza («T<sup>2</sup>»). Se il fatto determinante è indicato nella QLC *nulla quaestio* dal punto di vista del principio di corrispondenza; viceversa, se è la Corte a stabilire il fatto («FD»), è essa stessa che decide discrezionalmente la causa dell'illegittimità sopravvenuta e la decorrenza degli effetti. Non è tutto. Il significato della manipolazione nel tempo è diverso in *i*) e in *ii*): nel primo caso, far decorrere gli effetti dell'illegittimità dal fatto determinante («FD») implica l'inapplicabilità della norma illegittima a tutti i rapporti giuridici interessati («bidimensionalità»); nel secondo, invece, si realizza una scissione tra il momento in cui l'illegittimità è acclarata («FD») e quello in cui la norma illegittima diventa inapplicabile (rispettivamente da «T<sup>1</sup>» o da «T<sup>2</sup>»: «unidimensionalità»), con conseguente divisione in due classi dei rapporti cui si applica ancora e non si applica più la norma illegittima.

<sup>10</sup> Sono fuori quadro quindi i tentativi di separare tra le due dimensioni di spazio e di tempo, o tra un «contenuto precettivo» e un'«efficacia nel tempo» della norma. Se la norma dispone che i proprietari di un certo bene collocato in un certo luogo devono pagare una determinata imposta, mutare il tempo di esecuzione (a partire dal giorno «x»), non opera solo sul piano di efficacia cronologica, ma equivale pure a dividere la classe dei contribuenti tra quelli soggetti e quelli esclusi dall'imposizione. Così, ritenere illegittima una previsione positiva perché priva di un termine di efficacia, che il giudice aggiunge, non si risolve in una modulazione temporale «neutra» sull'efficacia precettiva della norma, perché, così facendo, la stessa norma si applicherà solo ad alcuni soggetti (quelli che agiscono nel tempo di applicazione così ritagliato) ma non più a tutti. Ancora: apporre un termine ad una norma che ne è priva o, all'inverso, annullare una legge a termine, quindi, modifica il contenuto precettivo quanto a soggetti, azioni, spazio.

<sup>11</sup> Cfr. le decisioni citate nel par. n. 1, cui *adde* la sent. n. 178/2015 sul blocco della contrattazione collettiva.

Alla prima delle due classi, però, ciò che va applicato è una norma dichiarata illegittima («NI»).

Consideriamo il caso dell'«illegittimità solo *pro futuro*» come nella *Robin Hood Tax* (RHT)<sup>12</sup>. La relativa decisione non è propriamente classificabile come una illegittimità sopravvenuta che, come detto, implica *non un vizio originario* della norma ma, appunto, un vizio intervenuto in un tempo successivo alla vigenza («a partire da»). L'illegittimità del prelievo sui «petroliferi», invece, è *originaria*, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. di una prestazione «imposta» solo a determinati soggetti e non a tutti i contribuenti. Nondimeno, la Corte costituzionale stabilisce che – in nome dei vincoli derivanti dal nuovo art. 81 Cost. e delle conseguenze finanziarie *ex art. 136 Cost.* – gli effetti demolitori della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Si può qualificarla una «illegittimità differita» (Pinardi 1993, 67) purché si intenda un'illegittimità solo *pro futuro* senza effetti retroattivi neppure verso il giudizio *a quo* («unidimensionalità»). In questo precedente, sulla questione del tempo della norma impugnata decide la Corte di sua iniziativa a prescindere dalla QLC (che invece chiedeva l'annullamento della norma). E, come nell'ipotesi *ii*) dell'illegittimità sopravvenuta decorrente non dal fatto determinate («FD») ma da un momento successivo («T<sup>1</sup>» o «T<sup>2</sup>»), la sentenza sulla RHT ha autorizzato l'applicazione di una norma illegittima («NI») per i rapporti pregressi, compreso quello dedotto dal giudice *a quo* (cosa che ha suscitato la «reazione» opposta del remittente).

Il «modello Cappato»<sup>13</sup>. In questa «decisione in due tempi», l'ordinanza di rinvio dell'udienza pubblica ha accertato senza dubbio alcuno il vizio di costituzionalità di una norma illegittima *in parte qua* («NI»); l'inerzia del legislatore, quindi, ha condotto alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità già preannunciata. Non s'è trattato di una «illegittimità prospettata» (Lattanzi 2019, 13) perché la norma è stata ritenuta illegittima fin dall'ordinanza. L'unico dubbio avrebbe potuto riguardare il *dies a quo* di decorrenza degli effetti: se l'illegittimità rimonti all'entrata in vigore del Codice penale, o se decorra dal momento in cui la Corte l'ha accertato con la stessa ordinanza, o dalla dichiarazione con la sentenza (un dubbio, quindi, sulla determina-

<sup>12</sup> Corte cost. sent. n. 10/2015 (su cui le diverse valutazioni di Romboli 2015, 627 ss., e Morrone 2015, 575 ss.). Sul numero limitatissimo di casi: Pinardi (2022, 45). Pure sent. n. 246/2019 sulla gestione commissariale del terremoto nelle Marche.

<sup>13</sup> Corte cost. ord. n. 217/2018 e sent. n. 242/2019. Il «modello Cappato» è stato applicato altre due volte: per il reato di diffamazione a mezzo stampa (ord. n. 132/2020 e sent. n. 150/2021), per l'ergastolo ostativo (ordd. nn. 97/2021, 122/2022 e, dopo il d.l. n. 162/2022, ord. n. 227/2022). La prima formulazione risale a Predieri (1989, 152), che proponeva di decidere in due tempi, separando la motivazione (anticipata in un'ordinanza che rinviava l'udienza fino a due anni per permettere al legislatore di intervenire) dal dispositivo (deliberato con una successiva sentenza se il legislatore resta inerte). Per la critica di tale proposta: Pinardi (1993, 200).

zione temporale «uni-» o «bidimensionale»). Invero, l'applicabilità è solo *pro futuro* salva la possibilità, ricorrendone i presupposti, di estenderla nel processo *a quo* (e solo in quello, non essendoci altri casi pendenti). Pure qui, dunque, siamo di fronte a un giudizio sul «tempo giuridico» che è frutto, in gran parte, della discrezionalità del giudice costituzionale (che si aggiunge alla prospettazione, deviando da essa). Si assiste ad una scissione tra il momento dell'accertamento dell'illegittimità della norma che coincide con il tempo dell'ordinanza, e quello in cui, per effetto della dichiarazione contenuta nella sentenza, decorrono le conseguenze caducatorie che rendono inapplicabile *pro futuro* la norma illegittima. A differenza, però, delle decisioni viste prima (illegittimità sopravvenuta, illegittimità differita solo *pro futuro*), nel «modello Cappato», dopo l'ordinanza, la norma illegittima *non si applica* ai rapporti pendenti o nuovi: resta *sospesa* fino al definitivo annullamento.

Infine, l'ipotesi dell'«illegittimità rinviata» perché sospesa «fino a quando», come nella disciplina dei giudici ausiliari d'appello<sup>14</sup>. Nella vicenda la Corte costituzionale ha allargato il *thema decidendum* prendendo due decisioni: la prima, in risposta all'ordinanza del giudice *a quo*, ha accolto la questione e riconosciuto – nella motivazione – l'illegittimità della disciplina positiva per violazione dell'art. 106 Cost.; la seconda, quando ha altresì dichiarato – nel *dictum* – l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevede un termine finale di applicazione, individuato dal giudice stesso, che ha postergato di ben quattro anni la non applicazione della norma censurata. L'illegittimità della norma oggetto va considerata, senza dubbio, *originaria*: risale al momento dell'entrata in vigore della regola positiva. Esigenze costituzionali diverse hanno giustificato un particolare dispositivo sulla postergazione dell'illegittimità («unidimensionale»). Non si rinviando gli effetti della decisione – in deroga alle norme di riferimento, ritenute, evidentemente, un ostacolo *insormontabile* per ammettere una sorta di *Fristsetzung* «all'italiana». Si raggiunge, pur tuttavia, il medesimo risultato, mediante una *fictio*: rilevare un'omissione legislativa per la mancata previsione di un termine *ad quem* di vigenza, che giustifica la sua «addizione» per sentenza. Ora, come nei casi dell'illegittimità sopravvenuta e di quella solo *pro futuro* (RHT), anche per mezzo di questa tecnica la Corte ha accertato l'esistenza di una norma illegittima e, ciò nondimeno, ne ha consentito motivatamente la continuativa applicazione «bidimensionale» *e per il passato e per il futuro* fino all'avveramento del termine finale di vigenza.

<sup>14</sup> Corte cost. sent. n. 41/2021. Non è un precedente «in termini» la sent. n. 1/2014, sulla legge elettorale n. 270/2005: gli effetti sono stati proiettati nel futuro ma valevano «esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale» (senza esito sulle elezioni svoltesi, sugli atti adottati e su quelli adottabili fino ad allora).

#### 4. CONFINI INVALIDABILI, OLTRE GLI OPPOSTI CONVINCIMENTI

In questo orizzonte di notevole creatività giurisprudenziale sul «tempo giuridico» ci si chiede se sia possibile contenerne i margini, o se ci sia una qualche soluzione alternativa che serva a ordinarne il divenire incessante, riducendone l'incertezza. Prima di rispondere vale la pena di insistere sui confini della giustizia costituzionale che vanno rispettati in nome della *performatività* della Costituzione. Le differenti posizioni della dottrina mi paiono convergere su un punto. Qualsiasi soluzione, formale o sostanziale, assume la disciplina costituzionale come una sorta di «convitato di pietra». Tutti sono cioè costretti a fare i conti con il combinato disposto degli artt. 136 Cost., 1 l. cost. n. 1/1948, 30 l. n. 87/1953, rimanendone in qualche modo imbrigliati.

I sostanzialisti non possono che dilatare le maglie dell'interpretazione: arrivando a sostenere la differenza semantica tra l'art. 136 Cost. e l'art. 30 l. n. 87/1953; ammettendo che il divieto di retroattività deriva dalla seconda e non dalla prima regola, sicché la norma legislativa sarebbe viziata e annullabile proprio in ragione di quella costituzionale (Modugno 1989, 14)<sup>15</sup>. Pur così argomentando, non si può negare né la problematica del differimento in avanti dell'efficacia di una pronuncia di accoglimento sulla falsariga della *Fristsetzung* (Silvestri 1989, 51 riconosce l'esistenza di un divieto di ultrattività della norma illegittima), ma neppure il condizionamento esercitato dalla natura incidentale del giudizio, con la conseguenza che nel processo *a quo* andrebbe preservata l'inapplicabilità di una pronuncia solo *pro futuro* (Modugno 1989, 14).

Neppure chi sposta la questione sul piano «eversivo» di un diritto costituzionale sostanziale (Mezzanotte 1989, 44; Panunzio 1989, 275; Modugno 1989, 17; Ruotolo 2000a; 2024) – invocando un quadro di riferimento teorico che sembra condurre all'avvento di un'altra costituzione (tavola di valori) rispetto a quella vigente, che imporrebbe un determinato metodo (ragionevole bilanciamento) e una Corte «parte attiva nei processi di razionalizzazione dei rapporti tra i valori», e che, quindi, avrebbe come conseguenza la piena disponibilità da parte del giudice delle proprie decisioni e dei relativi effetti – arriva a escludere l'esistenza di un qualche *caveat*. Sia quando si sottolinea la «stretta funzionalità» che dovrebbe sussistere tra la decisione e il valore di riferimento che la giustifica (Silvestri 1989, 51); sia allorché si chiede alla Corte di esplicitare il bilanciamento (anziché lasciarlo sottinteso) motivandolo adeguatamente (Panunzio 1989, 284); sia quando si qualifica «istituzionalmente pericoloso» imporre l'agenda parlamentare al legislatore mediante

<sup>15</sup> Anche Giannini (1989, 167 ss.) separava l'art. 136 Cost. e l'art. 30, per sostenere che dalla prima deriva l'inizio di efficacia della sentenza (sic!), e che nel potere di «annullamento» è ricompresa la discrezionalità valutativa della Corte (anche nel governare il tempo).

decisioni di illegittimità accertata (o di «incompatibilità» alla tedesca) senza pronunciare l'annullamento immediato della norma (Mezzanotte 1989, 45; pure Martines 1989, 239). In disparte la problematica individuazione degli spazi di decisione lasciati ad un legislatore messo così «sotto tutela» – si può aggiungere – nulla esclude che *medio tempore* la stessa Corte possa cambiare idea (Ruggeri 1989, 73).

Diverso il senso delle concezioni formali: qui, ovvio, la strada verso la manipolazione del tempo diventa molto più stretta, se non proprio strettissima. L'interpretazione dei parametri normativi non sembra lasciare spazio a interpretazioni contrarie all'efficacia *ex tunc* delle decisioni di illegittimità. Va da sé che la comparazione tra i sistemi di giustizia costituzionale – spesso invocata come giustificazione «ultronea» nei casi più arditi<sup>16</sup> – non può spingersi sino al punto di contestare credibilmente la «peculiarità» della soluzione italiana (Pinardi 1993, 29; 2022, 55) rispetto a quelle, ben diverse, tedesca e austriaca (sembra azzardato, perciò, giustificare ritenendo che «così fan tutte»: Tarchi (2021); altro è registrare la tendenza diffusa dei giudici costituzionali a fare anche un largo uso dei poteri di modulazione degli effetti del «tempo giuridico» delle norme, altro è trarne conseguenze normative in grado di derogare alla performatività della Costituzione. Taluni accentuano il valore delle (poche) regole processuali vigenti in Italia, quale riflesso di un «sistema di giustizia costituzionale» che non ammette «stravolgimenti» (Pizzorusso 1989, 95; Onida 1989, 186), allorché si collega – nell'accesso incidentale – la decisione del giudice delle leggi alla tutela delle situazioni soggettive pendenti (altrimenti si violerebbe l'art. 24 Cost.: Pace 1989, 58; Pinardi 2022, 56), o si collocano il Parlamento e la Consulta ad un livello paritario e non sbilanciabile (come quando si pensa, inammissibilmente per Foix 1989, 28 e 35, di attribuire alla Corte più poteri di quanti ne disponga il Parlamento proprio in materia dispositiva dell'efficacia delle norme).

Il punto decisivo, però, è che in base all'art. 136 Cost. (letto insieme all'art. 30, l. n. 87/1953)<sup>17</sup> non è possibile scindere la «dichiarazione d'incostituziona-

<sup>16</sup> Cfr. le sentt. n. 1/2014, 10/2015 e ord. n. 207/2018. Nel caso della RHT si trova questa singolare affermazione: «la comparazione con altre Corti costituzionali europee – quali ad esempio quelle austriaca, tedesca, spagnola e portoghese – mostra che il contenimento degli effetti retroattivi delle decisioni di incostituzionalità rappresenta una prassi diffusa, anche nei giudizi in via incidentale, indipendentemente che la Costituzione o il legislatore abbiano *esplicitamente* conferito tali poteri al giudice delle leggi» (corsivo enfaticizzato).

<sup>17</sup> Corte cost. sent. n. 127/1966 ha chiarito, senza essere stata superata, che: 1) l'interpretazione letterale dell'art. 136 Cost. (effetto di abrogazione), non è coerente (anche secondo l'intenzione del Costituente) col «carattere generale, obiettivo ed *erga omnes*» degli effetti derivanti dall'accoglimento della QLC; 2) la dichiarazione di illegittimità «colpisce la norma fin dalla sua origine, eliminandola dall'ordinamento e rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici»; 3) il carattere sostanzialmente invalidante della dichiarazione di illegittimità cui derivano «conseguenze assimilabili a quelle dell'annullamento», «con incidenza [...] anche sulle situazioni pregresse», salvo il «limite invalicabile del giudicato» con le «eccezioni espressamente previste dalla legge e salvo il limite derivante da situazioni

lità» e la «decorrenza dei suoi effetti». Si tratta – a seconda delle sfumature – di un «sistema rigido» (Ruggeri 1989, 66; «troppo rigido»: Panunzio 1989, 275), di una «conseguenza automatica *ipso iure*» (Zagrebelsky 1989, 199), di effetti «simultanei e inscindibili» (Silvestri 1989, 47), espressione di un sistema difficilmente modificabile anche con la revisione costituzionale (Pizzorusso 1989, 95; Caravita 1989, 251).

Anche i più formalisti, tuttavia, finiscono per ammettere delle vie di fuga, in gran parte costruite sulla prassi. Così, si riconosce – non certo un potere discrezionale della Corte (Cerri 1989, 137) o addirittura una sorta di «potere implicito» (come pensa Silvestri 1989, 51; considera «naturale» le invenzioni della Corte Panzera 2013, 14) – la possibilità di cercare almeno soluzioni in concreto *case by case*. È esattamente quello che è avvenuto e che accade di continuo. Il rischio – e, quindi, la critica da muovere a questa letteratura – è che una giurisprudenza casistica o sperimentale possa condurre proprio laddove si vorrebbe evitare che essa pervenga. Il continuo florilegio di modelli decisori, specialmente in materia di effetti nel tempo, dimostra come il riferimento, di volta in volta, al bilanciamento dei valori, al mutamento del contesto normativo, ai moniti inascoltati (per richiamare le ipotesi prefigurate da Modugno 1989, 17 ss., invertevoli nella giurisprudenza) non ha arginato la creatività. Invece, sia pure in casi determinati, ha permesso di superare i confini disegnati nelle norme di riferimento.

## 5. SOLUZIONI IMPRATICABILI: *UNVEREINBARKEIT, FRISTSETZUNG ET SIMILIA*

Ciò detto, e *pour cause*, ritengo che il quadro costituzionale oggi vigente rappresenti *un limite difficilmente valicabile* per recepire alcune soluzioni che, nel diritto comparato, hanno rappresentato e rappresentano i riferimenti delle dottrine più audaci.

Per cominciare, *de iure condito*, non è praticabile una soluzione diretta ad introiettare una pronuncia di «incompatibilità» alla tedesca<sup>18</sup>. Com'è arcinoto, si tratta di un tipo di decisione introdotta *in via pretoria* dal *Bundesverfassungsgericht* (BVG), poi timidamente razionalizzata dal legislatore positivo (nella legge sul BVG del 21 dicembre 1970), che, tuttavia, non ha

comunque divenute irrevocabili». Il terzo comma dell'art. 30, in particolare, è stato introdotto (cfr. la *Relazione* al p.d.l.) «per eliminare i dubbi che erano stati sollevati nell'interpretazione dell'art. 136 della Costituzione e che derivano appunto dall'aver considerato come rapporti di diritto transitorio quelli derivanti dalle dichiarazioni di incostituzionalità»; «la formula adoperata [...] è interpretativa e integrativa di quella costituzionale, in quanto chiarisce che la pronuncia di illegittimità vale per tutti i processi in corso». L'art. 30 «nel suo contenuto essenziale, non diverge, in alcun modo, dal precetto costituzionale» come ritengono «concordemente dottrina e giurisprudenza». Conforme sent. n. 49/1970.

<sup>18</sup> Già Bartole (1989), Luciani (1989), Caravita (1989). Ritiene possibile invece esportarla Scaccia (2024). Invero è diffuso sostenere che tutti i casi di illegittimità accertata ma non dichiarata – modello Cappato compreso – siano adattamenti di una sorta di incompatibilità alla tedesca. Ma è sbagliato, come dirò, per confutarlo.



impedito alla giurisprudenza di performarla in concreto con ampi margini di apprezzamento. Andiamo alla sostanza, dando per noti i dettagli<sup>19</sup>. La *Unvereinbarkeit* si regge sulla separazione tra la «validità» della norma (che resta ferma) e la «incompatibilità» (dichiarata), cui consegue il potere del BVG di disporre nel tempo (a seconda dei casi: *pro praeterito, pro futuro*) dell'applicabilità della norma riconosciuta incompatibile con la Costituzione, e l'obbligatorietà di un intervento del legislatore che, di norma (Fiano 2022, 95, 267), viene esercitato seguendo le indicazioni del BVG (un *unicum*, quindi, specie rispetto all'Italia).

È evidente, utilizzando le categorie generali, che la *Unvereinbarkeit* è una sorta di (problematico) *tertium genus* tra il «rigetto» e la «nullità»<sup>20</sup>. Le forme concrete sono: a) l'incompatibilità senza dichiarazione d'invalidità con blocco dell'applicazione (sospensione dell'efficacia); b) l'incompatibilità senza dichiarazione di invalidità con ordine di applicazione *medio tempore*, indicando un *dies ad quem* in cui viene meno l'ordine di applicazione della disposizione incompatibile; c) l'incompatibilità senza dichiarazione di invalidità, cui segue l'ordine di applicazione della norma come manipolata dal giudice costituzionale<sup>21</sup>. La natura ambigua dell'istituto pone enormi problemi. Il più rilevante è un quesito teorico irrisolto: la possibilità di distinguere, di fronte ad una violazione della Costituzione da parte di una norma subordinata, tra la sanzione di «nullità» e quella di «incompatibilità» (che, come visto, lascia «valida» la norma).

Il fatto decisivo, ai nostri fini, è che una sentenza dichiarativa dell'*Unvereinbarkeit* contrasta apertamente con l'art. 136 Cost. che, come detto, collega la cessazione di efficacia della norma alla previa e immancabile dichiarazione

<sup>19</sup> Da tempo studiati in Italia: Caravita (1985); Cervati (1989, 287); Politi (1997); Ruotolo (2000a).

<sup>20</sup> In Germania, l'effetto giuridico connesso alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, è la «nullità» *ab origine* (*Nichtigkeit ex nunc*). La Costituzione (artt. 93 e 100), tuttavia, non collega *expressis verbis* questo effetto di nullità alla dichiarazione di non compatibilità costituzionale: è previsto nella legge sul BVG (art. 78). In questo quadro, pertanto, il BVG ha potuto così «inventare» le decisioni di mera incompatibilità (distinte da quelle dichiarative della «nullità»). Come ricordato nel testo, pur codificando – in modo lasco – le fattispecie giurisprudenziali, la legislazione non è riuscita a contenere la creatività del BVG: lo riconosce anche Tarchi (2021). Cfr. Fiano (2022, 75).

<sup>21</sup> Partendo dalla possibilità di operare una «segmentazione» dell'efficacia nel tempo delle norme sindacate, Pizzorusso (1989, 98 ss.) ha proposto di utilizzarla non solo per delimitare l'applicazione retroattiva, ma anche verso il futuro, anche per favorire la *saldatura* tra la disciplina anteriore e quella che il Parlamento potrebbe adottare. A questo riguardo, esclusa la *Fristsetzung*, l'A. ipotizza un tipo di sentenza di annullamento che, dal giorno della pubblicazione della sentenza, introduca *medio tempore* una «disciplina transitoria» («minimo costituzionalmente necessario») applicabile fino all'intervento del Parlamento. Tale ipotesi non sembra praticabile: se l'annullamento è sospeso, si tratta di una variante della incompatibilità alla tedesca (un *tertium genus* non ammesso nel nostro sistema); se il presupposto di una disciplina transitoria applicabile è che non lo sia quella impugnata che, perciò, deve essere dichiarata illegittima, che cosa distingue questa ipotesi da una manipolativa sostitutiva? Quello che si chiama «disciplina transitoria» è la disciplina vigente della materia introdotta dalla Corte, valida ed efficace finché non intervenga quella del legislatore.

di incostituzionalità (invalidità)<sup>22</sup>. Una specie di «incompatibilità», forse, potrebbe avere solo la forma, molto attenuata (eterogenea, comunque, rispetto all'esempio tedesco), della «illegittimità accertata ma non dichiarata», da noi ben conosciuta nella prassi<sup>23</sup>. Per quanto si voglia o si possa insistere sul valore da attribuire all'accertamento di un vizio, il fatto che non ne segua una dichiarazione, cui collegare gli effetti inibenti derivanti dall'art. 136 Cost., fa sì che la «illegittimità accertata ma non dichiarata» non comporta affatto un divieto di applicazione della norma riconosciuta illegittima. È una decisione «interlocutoria» (Zagrebelsky 1988, 309) o di «transizione», che *preannuncia* una caducazione, ma che è *in toto* sospensivamente condizionata ad un evento futuro ed incerto, ossia una successiva e aleatoria dichiarazione<sup>24</sup>.

Ancora più improbabile ritenere compatibile con il sistema costituzionale vigente la via di una *Fristsetzung*, adottando il modello positivo dell'ordinamento austriaco<sup>25</sup> e, per prassi poi codificata, praticato pure in quello tedesco. Secondo queste esperienze, siamo al cospetto di una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma, i cui effetti, però, sono *sospesi* (fino ad un massimo di 18 mesi: termine più volte modificato in Austria, comune anche alla Germania). Possiamo denominarla – per similitudine con l'analogo fenomeno della *vacatio legis* – una *vacatio sententiae*.

<sup>22</sup> Non vanno dimenticate le differenze di sistema di giustizia costituzionale: in Germania la manipolazione degli effetti temporali delle sentenze è una conseguenza dell'esistenza del ricorso diretto di costituzionalità (*Verfassungsbeschwerde*): il controllo riguarda, quindi, situazioni giuridiche soggettive (cosa che impegna per oltre il 90% le questioni decise dal BVerfG). In Italia, invece, la giustizia costituzionale è su atti legislativi primari e non su interessi o diritti; o, almeno, non li riguarda direttamente, perché l'oggetto sono le norme non le situazioni soggettive. Vedi da ultimo Repetto (2024).

<sup>23</sup> Ad esempio, Corte cost. sent. n. 183/2022, sull'indennità per licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, la cui violazione della Costituzione – accertata sulla scorta di un vizio di anacronismo – è «rimandata», qualora dovesse prolungarsi l'inerzia del legislatore, sempreché la questione ritorni alla Corte.

<sup>24</sup> Il fatto che nella più recente giurisprudenza questa conseguenza sia stata collegata ai moniti rimasti inascoltati dal legislatore non cambia le cose. In disparte la questione di distinguere i moniti ultimativi da quelli che non lo sono (tutto è rimesso alla libera scelta della Corte costituzionale di apprezzare i propri precedenti), resta il fatto che, anche in questa ipotesi, la prima decisione può essere portata ad effetto se ne segue una seconda che, riscontrata l'inerzia *legislatoris*, dichiara l'illegittimità costituzionale.

<sup>25</sup> È importante ricordare – volendo comparare bene – che in Austria la disciplina positiva ha preso le mosse dall'impostazione kelseniana al problema della giustizia costituzionale (Caravita 1985, 131 ss.). La Costituzione vigente (art. 140) prevede che l'efficacia *erga omnes* si produca *ex nunc* dalla pubblicazione della sentenza, salva la possibilità per il *Verfassungsgerichtshof* (VfGH) di disporre, per il passato, l'applicabilità al giudizio *a quo* e, per il futuro, il differimento fino a 18 mesi (*Fristsetzung*). In questa evenienza, la norma dichiarata illegittima continua ad essere efficace *medio tempore*: in proposito si stabilisce che il «vuoto» sia colmato con la «reviviscenza» delle norme abrogate da quelle dichiarate illegittime, pur sempre fatto salvo il potere del VfGH di decidere diversamente. Il sistema italiano, viceversa, è improntato al principio opposto dell'efficacia *ex tunc*. Da questo punto di vista rappresenta un'eccezione, anche perché la maggior parte dei sistemi di giustizia costituzionale hanno adottato la regola kelseniana dell'effetto abrogativo *pro futuro* (salvo il giudizio *a quo*) come conseguenza delle decisioni di accoglimento del giudice. È proprio questo il risultato della ricerca di Tarchi (2021, 130 ss.), che censisce ben 24 stati su 35, che diventano 32 su 35 se si tiene conto della prassi giurisprudenziale.

Che sia una strada senza uscita è riconosciuto pressoché unanimemente (D'Orazio 1975, 1147; Caravita 1989, 251; Pinardi 1993, 116 e 139; Politi 1997, 283). Non sembra, peraltro, che l'abbia percorsa la giurisprudenza costituzionale. L'unico caso prossimo, la sentenza sui giudici ausiliari d'appello, di cui s'è detto, ricorre ad una *fictio iuris* che, a tutto concedere, almeno nel *dictum*, «salva le forme». La decisione è un'additiva di termine, allo spirar del quale la disciplina (riconosciuta illegittima ma applicabile) cessa di avere efficacia (secondo le norme vigenti, sia *pro futuro*, sia retroattivamente ai processi ancora pendenti, se nel frattempo non siano passati in giudicato o non siano stati in qualche modo «sanati» dal legislatore – obiettivo sollecitato appositamente dalla Corte nella motivazione).

Sull'argomento si è cimentato Antonio Ruggeri che, riconoscendo l'esistenza *de iure condito* di un ostacolo «insormontabile», ne ha proposto una variante, denominata «quasi *vacatio sententiae*» (Ruggeri 1989, 67 e 79 ss.). Il «nuovo tipo» viene costruito a partire dallo schema della «doppia pronuncia» i cui dispositivi, però, andrebbero riversati in *un'unica sentenza*, contenente, quindi, due decisioni, una di rigetto e un'altra di accoglimento «a partire da». La norma illegittima continua ad essere applicabile, fino allo spirare del termine indicato dal giudice, dopodiché cessa di avere effetti. Il *dictum* nella parte in cui è di accoglimento contiene una dichiarazione di illegittimità *futura*, quale risultato di un accertamento che ha ad oggetto «il divenire incostituzionale» della norma sindacata (Ruggeri 1989, 80). A ben vedere, si tratta di un *escamotage* che non risolve i nodi sistematici esistenti. L'art. 136 Cost. è semplicemente aggirato. Anche se non ci fosse questo ostacolo, la quasi *vacatio sententiae* è ancora più problematica della sua matrice austriaca<sup>26</sup>. La valutazione che il giudice costituzionale è chiamato a compiere sarebbe molto simile a quella di un aruspice, dovrebbe, cioè dire *oggi* – nel momento in cui è emanata la decisione con i due dispositivi – i motivi per i quali la norma *domani* diventerà costituzionalmente illegittima. Una prognosi costituzionale, dunque, «ora per domani».

La *Fristsetzung* – o la *vacatio sententiae* che dir si voglia (*in toto o quasi*) – ricade, comunque, nel divieto costituzionale che impedisce di separare la «dichiarazione di illegittimità» e la «perdita di efficacia» della norma illegittima: nel senso che, accertata e dichiarata l'illegittimità e *pubblicata* la relativa sentenza, da ciò deve derivare automaticamente l'effetto di annullamento. In fondo la stessa Corte condivide questa tesi<sup>27</sup>. Di fatto, s'è detto, l'ha confer-

<sup>26</sup> Ruggeri ne è ben consapevole (1989, 82 ss.), solo che l'inconveniente derivante da una dichiarazione di futura incostituzionalità viene considerato superabile, perché, sebbene non prevista dal diritto vigente, quell'ipotesi non sarebbe neppure esclusa.

<sup>27</sup> Sent. n. 73 del 1963, in cui «dal rigore della norma dell'art. 136 della Costituzione, sulla quale poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali» deriva che «essa toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima»; sicché, «in considerazione della fondamentale

mata nella sent. n. 41/2021, sui giudici ausiliari d'appello, dichiarando illegittima, appunto, la mancata previsione di un termine finale di vigenza della disciplina censurata (ancorché autorizzando l'applicabilità di una norma illegittima).

## 6. UNA PROPOSTA PERCORRIBILE: LA *VACATIO PUBLICATIONIS*

Le tecniche decisorie esperite finora presentano problemi (generali e specifici). Espongono la Corte alla critica di un attivismo che può sfociare in pericolosi sconfinamenti. Sebbene (derogando all'art. 136 Cost.) si sia cercato di evitare un ritenuto disordine normativo, o di garantire la continuità dell'ordinamento giuridico, o di favorire una leale collaborazione con il legislatore (Saja 1989, 3), la creatività non ha sempre realizzato i suoi obiettivi dichiarati. Tutti gli argomenti usati sono reversibili. È facile riscontrare che anche dalle formule pretorie la certezza del diritto non ne sia uscita presidiata (Fois 1989, 30 per l'incertezza e l'imprevedibilità delle conseguenze; Pace 1989, 59 per la discriminazione tra situazioni e rapporti; Pinardi 2022, 54 per le «vistose incoerenze» che causano «il sacrificio della sua anima giurisdizionale»). In fondo, la prescrizione costituzionale vigente sull'efficacia *ex tunc* serve proprio, tra tutte le ipotesi, per stabilirne una sola: è una *decisione costituente* che si impone a tutti, Corte compresa.

Alla luce della prassi, non può dirsi nemmeno che si sia ottenuto un esito soddisfacente nei confronti del potere legislativo: nonostante le migliori intenzioni verso una leale collaborazione con gli attori del processo di governo, nelle mani del giudice è rimasto un pugno di mosche. Le decisioni costruite sul «modello Cappato», da questo punto di vista, hanno prodotto un'*eterogenesi dei fini*. La ricerca di un punto di equilibrio tra la tutela dei diritti e la «prima parola» del legislatore s'è risolta a tutto vantaggio dei beni posti sul primo piatto della bilancia. Si potrebbe controbattere che, in fondo, la responsabilità è del potere legislativo che ha continuato a ignorare la mano tesa del giudice. La domanda vera è un'altra: «quale collaborazione»? Quale disponibilità si può (sperare di) pretendere dal legislatore se la Corte, pur rinviando la causa, ha già (nella prima decisione) dichiarato l'incostituzionalità della disciplina vigente, l'ha sostituita con un'altra costituzionalmente conforme, ha, quindi, stabilito il «letto di Procuste» su cui l'intervento legislativo dovrebbe adattarsi e, se non lo facesse, la Corte (con la sentenza definitiva) s'è riservata il diritto di dire «l'ultima parola»? Un'*agenda setting* politico-legislativa *imposta per sentenza*, sia pure da parte del giudice delle leggi, è espressione di un

importanza per il nostro ordinamento giuridico di questo precetto costituzionale», la Corte ha trovato «opportuno porre in rilievo che esso non consente compressioni od incrinature nella sua rigida applicazione».

«cattivo uso del potere», che ha un «tono costituzionale» (anche se è difficilmente giustiziabile). Dire che il «modello Cappato» ha funzionato (Bignami 2024) sembra un po' azzardato. La Corte l'ha usato solo tre volte. In due casi la collaborazione non s'è affatto realizzata; in quello sull'ergastolo ostativo, il governo ha disciplinato *ex novo* la materia, e la Corte, anziché decidere, ha restituito gli atti al giudice *a quo*.

Ciò nondimeno, restano valide le concorrenti esigenze, da un lato, di mantenere la creatività nella Costituzione, senza rinunciare, dall'altro, all'effettività della giustizia costituzionale.

Una riflessione andrebbe fatta intorno alla possibilità di neutralizzare il più possibile gli effetti derogatori che la disponibilità del «tempo giuridico» produce sul quadro delle grandezze costituzionali. La risposta al quesito penso sia positiva e consiste in questo. Per affrontare i nodi del governo del tempo delle sentenze normative si può attribuire alla Corte costituzionale il potere di *spostare la data di pubblicazione* della decisione d'illegittimità da cui decorrono gli effetti di annullamento. Chiamiamola una *vacatio publicationis*. Chiarisco il punto. Non si tratta di introdurre il potere di differire la decorrenza degli effetti della dichiarazione di illegittimità (potere, come detto, vietato dall'art. 136 Cost.). Non si vuole nemmeno riattualizzare una prassi, rimasta sottotraccia, per cui, talora, nei casi difficili, la Corte dopo aver deciso nel senso d'incostituzionalità, ne ritardava il deposito: il tempo, così recuperato, serviva al Presidente del Collegio per prendere contatti informali col Parlamento, allo scopo di sollecitarne l'intervento prima che la decisione avesse prodotto i suoi effetti<sup>28</sup>. La mia proposta, invece, vuole affidare alla Corte il potere di rinviare la data di pubblicazione della sentenza, i cui effetti caducatori sarebbero, da un lato, pubblici e definitivi (a decorrere dal deposito della decisione in cancelleria) e, da un altro lato, sospesi per un tempo certo (fino al giorno della pubblicazione indicato nel dispositivo). Si tratta, certo, di una *fictio iuris*; che, a differenza delle altre, però, è *compatibile con la Costituzione*. Si agisce sulla data di pubblicazione della decisione per poter manipolare nel tempo gli effetti della norma colpita da una sentenza di accoglimento<sup>29</sup>.

Questa possibilità andrebbe sfruttata nella stessa decisione che risolve la *quaestio*. La sentenza di accoglimento, in particolare, nella sua motivazione dovrebbe: 1) esporre le ragioni costituzionali (i principi; il relativo bilan-

<sup>28</sup> Ha ricordato questa prassi informale l'ex presidente della Corte costituzionale Antonio Baldassarre, nel Seminario a Palazzo della Consulta dell'8 novembre 2024.

<sup>29</sup> Quella qui avanzata riprende e sviluppa un'ipotesi di Bartole (1989, 127 ss.), che è stata accolta e aggiornata da Lamarque (2024). La differenza con la mia proposta è la seguente: Bartole suggerisce di ritardare o «il deposito in cancelleria» (salvo che, per consentire l'immediata applicazione nel giudizio *a quo*, permettere il solo deposito in cancelleria e la trasmissione immediata al giudice *a quo*) o «la trasmissione» della decisione al Ministro competente per la successiva pubblicazione (affidandone il compito al Presidente della Consulta sulla base di una delega contenuta nella sentenza dichiarativa dell'illegittimità della norma).

ciamento secondo i noti test di necessità, idoneità, proporzionalità in senso stretto) che giustificano, in concreto, la postergazione degli effetti per mezzo del rinvio della pubblicazione; 2) indicare la data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della decisione da cui quegli effetti decorreranno. In questo modo, si assicura la stretta correlazione tra le *rationes decidendi*, il caso concreto, e lo slittamento della pubblicazione della sentenza.

In concreto, rispetto alla sequenza prescritta dagli artt. 26.3 e 30 l. n. 87/1953 – la sentenza di accoglimento è: depositata in cancelleria entro 20 giorni dalla decisione; comunicata alle Camere (o al Consiglio regionale) per i provvedimenti di competenza del legislatore entro 2 giorni dal deposito; trasmessa al Ministro della giustizia (o al Presidente della Regione) per la pubblicazione entro i 10 giorni successivi – la novità è che la pubblicazione viene effettuata nel termine indicato direttamente nella sentenza della Corte costituzionale. Ciò che si produce, quindi, è la possibile estensione dello spazio cronologico tra il tempo della decisione di incostituzionalità (il momento in cui è assunta e resa pubblica mediante il deposito in cancelleria e il comunicato stampa) e il tempo in cui si determinano gli effetti costituzionalmente imposti dall'art. 136 Cost. (il momento della pubblicazione della sentenza). L'incostituzionalità è dichiarata, ma gli effetti sono sospesi, grazie al rinvio della sua pubblicazione.

Per raggiungere questo obiettivo vi sono diverse possibilità, delle quali mi occuperò tra breve. Voglio, invece, affrontare le criticità della proposta.

Una concerne il giudizio *a quo*. È necessario assicurare l'applicabilità almeno nei confronti del processo che ha aperto le porte del giudizio della Corte costituzionale? Sul punto i dati positivi non mi sembrano decisivi. Ancora irrisolta, mi pare, è la questione sui rapporti tra i due giudizi, se interconnessi in maniera insolubile o, invece, se scindibili, nel senso che, nonostante i collegamenti positivi (pregiudizialità, condizioni di proponibilità), l'uno e l'altro sono e restano due processi autonomi (Zagrebel'sky e Marcenò 2018, 143 ss.; Ruggeri e Spadaro 2022, 269)<sup>30</sup>. La tesi della garanzia del diritto di difesa, quale presupposto dell'art. 136 Cost. – oltre ad essere discutibile in generale – mi sembra provi troppo. Non è questa la sede per approfondire. Basti solo dire che le ragioni dell'art. 24 Cost. sono dirette alla tutela di situazioni individuali e soggettive; quelle della giustizia costituzionale e dell'art. 136 Cost., invece, sono ragioni obiettive di tutela di interessi generali. Questi ultimi, nel bilanciamento, possono giustificare un ragionevole sacrificio delle prime.

Nondimeno, questa problematica *non sembra venire in rilievo* nell'ipotesi di una pronuncia di accoglimento i cui effetti siano rinviati spostando la data della pubblicazione. Finché la sentenza non è pubblicata, infatti, nessun

<sup>30</sup> Anche la Corte condivide questa impostazione: le «NI» stabiliscono che «La sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale» (art. 21).



effetto si produce in concreto. La norma incostituzionale non va applicata ma neppure disapplicata. Il processo *a quo* potrebbe rimanere sospeso fino alla pubblicazione. Così tutti gli altri giudizi pendenti su casi analoghi. In alternativa, si può ipotizzare che la sentenza di accoglimento (dal deposito in cancelleria) produca effetti nel giudizio *a quo* (come suggeriva Kelsen 1981, 199, per le sentenze *ex nunc*, per non diminuire l'interesse del giudice *a quo*; ma anche in ossequio all'incidentalità *ex l. cost. 1/1948*). In tal caso, l'applicabilità andrebbe limitata *solo* in questo processo, però. Non potrebbe avere effetti negli altri giudizi o nei confronti della Pubblica amministrazione finché non è pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* (altrimenti non avrebbe senso postergarne, con la pubblicazione, la decorrenza degli effetti caducatori *erga omnes*)<sup>31</sup>.

La critica più seria a tale soluzione è un'altra. Come in una *vacatio sententiae*, si potrebbe sostenere che anche la *vacatio publicationis* poggi su un artificio che può risolversi in un aggiramento dell'art. 136 Cost. (Pinardi 1993, 199). Nondimeno, ci sono argomenti per confutarla. Nell'art. 136 Cost. (come interpretato pacificamente) la perdita di efficacia della norma consegue alla «pubblicazione» della sentenza dichiarativa dell'illegittimità, *non* dall'accertamento del vizio o dal deposito in cancelleria della decisione. La norma costituzionale (e quelle che ad essa si collegano sistematicamente) vieta di differire gli effetti caducatori *dopo* la pubblicazione della sentenza di illegittimità, *non* impedisce affatto di ritardare la data di pubblicazione stessa, senza la quale gli effetti non decorrono. Infine, si può aggiungere che è proprio l'esigenza superiore di «coerenza» dell'ordinamento a giustificare la scelta della Corte costituzionale di differire la pubblicazione della sentenza, se si tratta di tutelare un principio costituzionale concorrente e prevalente nel bilanciamento, o per evitare «conseguenze ancora più incostituzionali»<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> In definitiva si può ipotizzare: a) la sospensione degli effetti per tutti; b) l'applicabilità immediata solo per il giudice *a quo*. Quest'ultima soluzione non pone insormontabili problemi di parità di trattamento e di certezza del diritto (Luciani 1989, 115 ricorda che in Austria l'applicazione al giudizio principale è considerato «un accorgimento processuale») specie se c'è un principio costituzionale che la giustifica (come nella sent. n. 10/2015, a differenza della quale, però, nella mia proposta, con la pubblicazione della pronuncia di accoglimento, gli effetti c.d. retroattivi possono prodursi). Gli altri processi pendenti potrebbero rimanere sospesi in attesa della scadenza del termine; i rispettivi giudici potrebbero sollevare una «QLC». Le decisioni eventualmente prese nel frattempo (da parte degli altri giudici o della PA) sono suscettibili di impugnazione e di revisione. Il diritto di difesa è pienamente garantito dopo la pubblicazione della sentenza di accoglimento. Quando la decisione è pubblicata, così esplicitando i suoi effetti di annullamento c.d. retroattivo, questi operano, come sempre, diversamente per i rapporti pendenti e per i rapporti esauriti (giudicato, prescrizione, decadenza ecc.). Nulla esclude che, in concreto, possano emergere ragioni costituzionali specifiche che giustificano – fino alla pubblicazione della sentenza – la non applicazione della declaratoria di accoglimento *anche* nel giudizio *a quo*. Il giudice *a quo* potrebbe assicurare la tutela cautelare per attribuire subito il bene della vita interessato dalla sentenza di accoglimento.

<sup>32</sup> Perciò, lo stesso argomento usato da Pinardi (1993) – la continuità-coerenza dell'ordinamento, che verrebbe *rotta* da una decisione di differimento della immediata applicabilità della sentenza di



## 7. COME FARE?

Falsificati gli argomenti contrari alla soluzione qui proposta, resta da verificare in che modo è possibile attribuire alla Corte il potere di differire la pubblicazione della decisione di accoglimento.

La disciplina di riferimento è contenuta in atti di rango legislativo<sup>33</sup>. Vedo tre possibilità per incidere sul quadro vigente – salvo, ovviamente, l'intervento diretto del legislatore che, pur essendo la via maestra, allo stato non pare probabile – al fine di attribuire alla Corte costituzionale il potere di stabilire la data di pubblicazione delle proprie sentenze di accoglimento. Le indico in ordine di percorribilità. La prima sfrutta l'*interpretazione* delle disposizioni vigenti. La seconda e la terza propongono, in modi diversi, una loro *modifica*. Le prime due sono più problematiche. La terza soluzione, come dirò, è più praticabile e, quindi, preferibile.

La prima ipotesi sfrutta i margini di interpretazione della disciplina positiva vigente. Si potrebbe leggere la prescrizione sui termini stabiliti nell'art. 30 l. n. 87/1953 nel senso che si tratta di «termini ordinatori» e non perentori. Questa interpretazione, però, va ben oltre la lettera della legge. Le parole del testo («immediatamente», «non oltre 10 giorni») non sembrano lasciare margini. Il termine, a ben vedere, riguarda il Ministro (o il Presidente di Regione), non la Corte: la pubblicazione della decisione è una facoltà del primo, non della seconda. Si può agire sull'altro termine di due giorni, consentendo alla Corte di ritardare la trasmissione della decisione al Ministro, differendone, così, di fatto, la pubblicazione. Questa soluzione interpretativa, però, è incerta. Chi l'ha suggerita (Bartole 1989, 127) la ritiene praticabile solo con una modifica della relativa disposizione positiva ricorrendo ai poteri di autonomia della Corte. In alternativa, si potrebbe forzare il senso delle disposizioni vigenti sfruttando le parole della legge, al fine di ritenere possibili due diverse pubblicazioni: la pubblicazione del «dispositivo» e la pubblicazione della «decisione» (distinti nell'art. 30). Il termine legale di 10 giorni – potrebbe ammettersi – si riferisce alla prima (dispositivo), non alla seconda (decisione). È da questa seconda pubblicazione, non sottoposta a un termine preciso e, quindi, disponibile dalla Corte costituzionale, che scatterebbe l'effetto di annullamento. Anche questa lettura si scontra con la *littera legis*: il diritto oggi vigente prevede la pubblicazione *integrale* della sentenza («dispositivo» e «altre parti» della decisione) ex artt. 30.2 l. n. 87/1953 e artt. 3.5 l. n. 839/1984 e 17.1 lett. f) e 21 d.P.R. 1092/1985. Ciò impedisce di distinguere due parti e due pubblicazioni, trattandosi di una sola pubblicazione riferita sia al «dispositivo» sia alle «altre parti» della decisione.

accoglimento da parte dei giudici – è reversibile, cioè utilizzabile per sostenere, viceversa, la legittimità della soluzione qui proposta. Pure Ruotolo (2000a, 247) ritiene superabile quel dubbio.

<sup>33</sup> Cfr. l. n. 87/1953 (artt. 26.3, 30), l. n. 839/1984 (art. 3.5) e d.P.R. n. 1092/1985 (artt. 15.1, lett. f e 21).

La seconda ipotesi fa leva su una revisione della legge. I limiti positivi, non superabili interpretativamente, potrebbero esserlo «modificando» la disciplina vigente. Una strada potrebbe essere quella di derogare al testo dell'art. 30, l. n. 87/1953 mediante le «Norme integrative» («NI»), per introdurre il potere della Corte costituzionale di stabilire la data di pubblicazione delle proprie sentenze. Ad esempio, si potrebbe aggiungere all'art. 35 delle «NI» la seguente disposizione: «La pubblicazione va fatta entro 10 giorni dal deposito in cancelleria, salvo che la pronuncia stessa non stabilisca un termine diverso»<sup>34</sup>. Non sarebbe la prima volta. La Corte è già ricorsa al potere di regolazione delle «NI» per derogare alla l. n. 87/1953. In materia di «costituzione delle parti», l'art. 3 «NI» ha modificato l'art. 25 l. n. 87/1953, stabilendo che il termine di 20 gg. decorra dalla «pubblicazione» anziché dalla «notifica» dell'ordinanza del giudice *a quo*.

Questa seconda possibilità, però, incontra alcuni limiti derivanti dal sistema delle fonti. Le «NI» sono previste dall'art. 22, l. n. 87/1953 che vale come «norma di riconoscimento» della relativa potestà. Le «norme secondarie» (come chiama Hart 1961, 97 le norme *sulle* fonti) non possono essere modificate dagli atti normativi da esse stesse «riconosciuti». Dal punto di vista del contenuto, poi, ci si può domandare: il potere di «integrazione» giustifica anche la «modifica/abrogazione» della disciplina autorizzante? Questo potere derogatorio della Corte potrebbe essere fondato sulla c.d. autonomia costituzionale dell'organo (sfruttando quella parte della dottrina che configura questo potere)<sup>35</sup>, o sulla stessa funzione di garanzia della Costituzione? I nodi da sciogliere sono molti, dunque; sicché una deroga alla l. n. 87 per mezzo delle «NI» appare una strada problematica.

La terza ipotesi è di provocare una dichiarazione d'illegittimità della disciplina vigente, facendo sì che, in via di autorimessione<sup>36</sup>, il giudice dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 30.2 (e dell'art. 3 l. n. 839/1984) «nella parte in cui non consente alla Corte costituzionale di disporre del *termine di pubblicazione* delle proprie decisioni che dichiarano l'illegittimità costituzionale di leggi e atti aventi forza di legge». Il parametro di legittimità per fondare una simile decisione è la garanzia della supremazia della Costituzione e il sistema di norme stabilito a questo scopo: il principio di costituzionalità enunciato

<sup>34</sup> È molto importante precisare che la disposizione qui suggerita è letteralmente e logicamente ben diversa dalle proposte (presentate in passato) di modifica o dell'art. 136 Cost. (Commissione D'Alema, 1998), o dell'art. 30 l. n. 87/1953 (proposta Lanzillotta n. 1952 del 9 giugno 2015): in entrambi i casi si prevedeva il potere della Corte di «disporre dell'efficacia nel tempo della sua decisione». La mia proposta, invece, riguarda solo il rinvio della pubblicazione (cui consegue, secondo la Costituzione e la l. n. 87/53, l'effetto di annullamento).

<sup>35</sup> Per tutti Panunzio (1970).

<sup>36</sup> Oppure: sfruttando una questione di legittimità sull'art. 30 sollevata da un giudice (improbabile, però, ai fini della «rilevanza»).

negli artt. 134 ss. della Costituzione. Si può aggiungere, per rafforzare il vizio dell'art. 30.2 che la previsione sposta sul Governo un potere che non può che spettare al giudice delle leggi, sia per ragioni collegate al principio di divisione, sia per la protezione dell'indipendenza della Corte: lasciandolo in capo al Ministro, l'esecutivo potrebbe condizionare l'effettività della giustizia costituzionale (come di fatto è accaduto in altri ordinamenti)<sup>37</sup>. Un'autorimessione, in proposito, sarebbe sempre «rilevante», in un qualsiasi giudizio costituzionale, in cui emerge l'esigenza di spostare, della relativa decisione di accoglimento, la data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Questa soluzione va preferita rispetto alle precedenti. È chiara e lineare. Non incontra i limiti derivanti forzando l'interpretazione dei testi vigenti o derogando al sistema delle fonti mediante le «NI». Con l'autorimessione e la decisione di accoglimento sull'art. 30.2, la Corte può esplicitare le ragioni che giustificano la necessità di introdurre la deroga alla regola positiva. L'additiva così pronunciata, potrebbe indicare i margini del potere di disporre della pubblicazione: ad esempio, precisando – se necessario – un termine, a tal fine sfruttando correttamente la comparazione con le soluzioni austriaca e tedesca (l'ipotesi migliore è stabilire il termine finale in forma flessibile: «fino a» 3, 6, 12, 18 mesi)<sup>38</sup>. Inoltre – e non è affatto un motivo da sottovalutare rispetto alle altre due ipotesi – dichiarando parzialmente illegittimo l'art. 30.2, la Corte avrebbe l'occasione per assumere una responsabilità piena e diretta, davanti alla «comunità aperta degli interpreti» e all'opinione pubblica, circa l'esercizio del potere di disporre nel tempo la pubblicazione e del «tempo giuridico» della norma conseguente ad una dichiarazione di illegittimità.

## **8. UNO SCHEMA GENERALE CHE CONSEGUE RISULTATI MIGLIORI RISPETTO A TECNICHE DECISORIE CASISTICHE**

Vale la pena, prima di concludere, di verificare ancora la percorribilità di una proposta sulla *vacatio publicationis* alla luce dei criteri che ho enunciato sul governo del tempo delle decisioni e delle norme. Nel nostro schema assistiamo ad una scissione tra il tempo della dichiarazione di illegittimità costituzionale e il tempo della pubblicazione della relativa sentenza. In questo *spatium temporis* la norma illegittima («NI») *non è applicabile*, resta sospesa, finché non c'è la pubblicazione. Da questo punto di vista, la situazione è analoga a quella del «modello Cappato», e differisce da tutti gli altri strumenti

<sup>37</sup> Quest'ultimo argomento ho tratto dalla critica che Giuliano Amato ha mosso alla mia proposta, che avrebbe il limite di accentuare la discrezionalità del giudice: invero, proprio come dimostra il diritto comparato, è il fatto che il potere di pubblicare le sentenze della Corte è attribuito al governo che potrebbe mettere a repentaglio la garanzia della Costituzione. L'argomento l'ha convinto.

<sup>38</sup> Che un termine ci sia è *ragionevole*. Ma non è necessario. Può bastare attribuire alla Corte il potere di indicare la data di pubblicazione in G.U. della sentenza di accoglimento.

decisori (illegittimità sopravvenuta, illegittimità solo *pro futuro*, illegittimità rinviata), da cui deriva la problematica applicazione di una norma illegittima. Con la *vacatio publicationis* si ottiene il risultato di evitare che l'immediata pronuncia di accoglimento imponga ai giudici di applicare una norma illegittima (i processi restano sospesi). Rispetto al «modello Cappato» (in cui l'applicabilità dell'illegittimità, solo preannunciata, è condizionata risolutivamente all'intervento e ai contenuti della legislazione, un evento futuro ma *incerto*), la mia proposta implica una decisione assunta *in via definitiva*, che non può essere rivista, i cui effetti sono sospensivamente condizionati al fatto della pubblicazione *a data certa*. Qui la Corte non rinuncia al compito di rendere *subito* giustizia costituzionale.

Il legislatore, a differenza del «modello Cappato», non è chiamato ad intervenire per dare *esecuzione* ad una decisione che gli impone come agire; viceversa può provvedere alle conseguenze di una decisione già assunta i cui effetti sono rinviati con lo slittamento della pubblicazione, potendo scegliere se limitarsi a regolarne le conseguenze, oppure se razionalizzare *ex novo* la materia incisa dalla sentenza. Nel «modello Cappato», se il legislatore resta inerte, è necessario che la Corte adotti una seconda decisione che porti ad effetto il contenuto della prima; se, invece, detta una disciplina positiva è possibile che la Corte sia costretta a declinare la propria competenza, rimettendo la *quaestio* al giudice *a quo*, lasciando di fatto inapplicata la precedente affermazione circa l'illegittimità della norma sindacata. Nella *vacatio publicationis*, ancora, si assicura una maggiore certezza del diritto: la decisione sull'illegittimità è agli atti, in attesa di essere pubblicata e applicata da parte dei giudici; anche se gli organi di indirizzo politico restano inerti, nella data indicata le situazioni giuridiche interessate dalla vicenda potranno essere regolate con quanto già deciso dal giudice costituzionale. La differenza tra le due situazioni è netta e chiara, così come le *utilitates* connesse alla *vacatio publicationis* sono evidenti e di gran lunga più interessanti del «modello Cappato».

Concludendo. Per non lasciare la discrezionalità sul «tempo giuridico» della Corte costituzionale *out of joint*, per «ordinare il tempo» degli effetti delle sue decisioni di accoglimento si può, a Costituzione vigente, seguire una via precisa. Attribuirle non il potere di rinviare gli effetti della sentenza (separando nel tempo la dichiarazione di illegittimità e gli effetti caducatori così violando palesemente l'art. 136 Cost.), ma il potere di differire a data certa la pubblicazione (e, quindi, gli effetti) della sentenza di accoglimento. Dichiarare illegittima una disposizione, sospendendone gli effetti *erga omnes* mediante il rinvio della pubblicazione della decisione è una proposta costituzionalmente possibile e utile.

Possibile: mediante una modifica dell'art. 30, l. n. 87/53, ottenuta attraverso l'autorimessione della relativa questione di costituzionalità; soluzione, questa, migliore rispetto alle altre, pure praticabili, di una interpretazione

adeguatrice o di una deroga alla legge mediante una nuova norma integrativa deliberata dal giudice costituzionale.

Utile: può rappresentare una soluzione che vale in via generale, che si sostituisce a quelle sperimentate finora che – per mutuare le parole di Paladin (1989, 10) – «non si prestano ad un uso sistematico»; che – aspetto importante – di queste ultime sfrutta i vantaggi empirici, riducendone però le controindicazioni e i limiti.

La soluzione proposta rappresenta, al contempo, una forma per riaffermare il ruolo di garanzia effettiva della Costituzione e un dispositivo di «auto-limitazione» della giustizia costituzionale. Di fronte a una violazione della Costituzione la Corte può dichiarare illegittima la norma in via definitiva; rinviando la pubblicazione della pronuncia, può assicurare il tempo necessario per provvedere alle sue conseguenze giuridiche, senza pregiudizio per la divisione dei poteri, per la tutela delle situazioni pendenti innanzi ai giudici comuni (compreso il giudice *a quo*), per l'esercizio della funzione legislativa e dell'attività politica.

## BIBLIOGRAFIA

Barbera, A. (2024), *Relazione del Presidente della Corte costituzionale*, 18 marzo 2024, [https://www.cortecostituzionale.it/annuario2023/pdf/Relazione\\_annuale\\_2023.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/annuario2023/pdf/Relazione_annuale_2023.pdf).

Bartole, S. (1989), *Elaborazioni dottrinali e interventi normativi per delimitare l'efficacia temporale delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale*, in Corte costituzionale, *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 117 ss.

Bignami, M. (2024), *Gli effetti temporali delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale: problemi e prospettive*, in Corte costituzionale, *Gli effetti temporali delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale: problemi e prospettive. Atti del Seminario dell'8 novembre 2024*, [https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/convegni/convegno\\_roma\\_novembre\\_2024.do](https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/convegni/convegno_roma_novembre_2024.do).

Caravita, B. (1985), *Corte «giudice a quo» e introduzione del giudizio sulle leggi*, I, *La Corte costituzionale austriaca*, Padova, CEDAM.

Caravita, B. (1989), *La modifica della efficacia temporale delle sentenze della Corte costituzionale: limiti pratici e teorici*, in Corte costituzionale, *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 243 ss.

Cerri, A. (1989), *Materiali e riflessioni sulle pronunzie di accoglimento «datate»*, in Corte costituzionale, *Effetti temporali delle sentenze della Corte*

costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. *Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 135 ss.

Cervati, A.A. (1989), *Incostituzionalità delle leggi ed efficacia delle sentenze delle Corti costituzionali austriaca, tedesca ed italiana*, in *Corte costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 287 ss.

Corte costituzionale (1989), *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè.

Corte costituzionale (2024), *Gli effetti temporali delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale: problemi e prospettive. Atti del Seminario dell'8 novembre 2024*, [https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/convegni/convegno\\_roma\\_novembre\\_2024.do](https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/convegni/convegno_roma_novembre_2024.do).

D'Amico, M. (1993), *Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità*, Milano, Giuffrè.

D'Orazio, G. (1975), *Una vacatio per le sentenze costituzionali?*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1975, pp. 1157 ss.

Damiani, P. (2008), *Le disposizioni transitorie. Studio sulla ragionevolezza dell'efficacia della legge nel tempo*, Padova, CEDAM.

Falzea, A. (1965), *Efficacia giuridica*, in *Enciclopedia del Diritto*, XIV, Milano, Giuffrè, pp. 432 ss.

Fiano, N. (2022), *Il fattore «tempo» nella giustizia costituzionale*, Milano, Franco Angeli.

Fois, S. (1989), *Considerazioni sul tema*, in *Corte costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 27 ss.

Frosini, V. (1999), *Temporalità e diritto*, in *Rivista di Diritto civile*, pp. 431 ss.

Grossi, P. (2017), *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, Laterza.

Guastini, R. (1998), *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano, Giuffrè.

Hart, H.H. (1961), *The Concept of Law*, London, Oxford University Press, trad. it., *Il concetto di diritto*, Torino, Einaudi, 1991.

Kelsen, H. (1981), *La giustizia costituzionale*, Milano, Giuffrè.

Lamarque, E. (2024), *Modulare gli effetti temporali (navigando sempre nel nostro mare)*, Corte costituzionale. 2024. *Gli effetti temporali delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale: problemi e prospettive. Atti del Seminario dell'8 novembre 2024*, [https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/convegni/convegno\\_roma\\_novembre\\_2024.do](https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/convegni/convegno_roma_novembre_2024.do).



Lattanzi, G. (2019), *La giustizia costituzionale nel 2018*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

Luciani, M. (1989), *La modulazione nel tempo delle sentenze di accoglimento: primi spunti per una discussione sulla Corte costituzionale degli anni '90*, in *Corte costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 105 ss.

Martines, T. (1978), *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti, III*, Milano, Giuffrè, pp. 783 ss., ora in Id., *Opere, I, Teoria generale*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 477 ss.

Martines, T. (1989), *Considerazioni sul tema*, in *Corte costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 235 ss.

Mezzanotte, C. (1989), *Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come questione di diritto costituzionale sostanziale*, in *Corte costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 39 ss.

Modugno, F. (1989), *Considerazioni sul tema*, in *Corte costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 13 ss.

Morelli, M.R. (1989), *Incostituzionalità «sopravvenuta» (anche «a ridosso di precedenti pronunzie monitorie, per successiva inerzia del legislatore») e declaratorie di illegittimità «dal momento in cui» (ovvero anche ex nunc). Alla ricerca di nuove tipologie di decisioni costituzionali di accoglimento, al di là del dogma della retroattività dell'effetto*, in *Corte costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 171 ss.

Morrone, A. (2014), *Codificazione e riordino della legislazione*, in *Quaderni costituzionali*, 2, pp. 357 ss.

Morrone, A. (2015), *Le conseguenze finanziarie della giustizia costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 3, pp. 575 ss.

Morrone, A. (2019), *Suprematismo giudiziario. Spunti su sconfinamenti e legittimazione della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2, pp. 251 ss.

Morrone, A. (2021), *Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della Costituzione*, in [federalismi.it](http://federalismi.it), 12, pp. 170 ss.



Morrone, A. (2022), *Fonti normative. Concetti generali, problemi, casi*, Bologna, Il Mulino.

Morrone, A. (2024a), *Corte costituzionale: fattore condizionante o elemento strutturale?*, in *Rivista AIC*, 3, pp. 186 ss.

Morrone, A. (2024b), *Positivismo giudiziario. Appunti a partire dalle c.d. omissioni legislative*, in *Quaderni costituzionali*, 1, pp. 127 ss.

Morrone, A. (2024c), *Sul modo di «governare» gli effetti nel tempo delle decisioni di accoglimento da parte della Corte costituzionale*, in *Corte costituzionale, Gli effetti temporali delle decisioni di accoglimento: problemi e prospettive. Atti del Seminario dell'8 novembre 2024*, [https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/convegni/convegno\\_roma\\_novembre\\_2024.do](https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/convegni/convegno_roma_novembre_2024.do).

Morrone, A. (2025), *La scelta del diritto. Riflessioni su «diritto vigente» e «diritto applicabile»*, in *Liber Amicorum per Roberto Nania*, in corso di pubblicazione, pp. 466 ss.

Onida, V. (1989), *Considerazioni sul tema*, in *Corte costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 185 ss.

Onida, V. (1993), *Presentazione*, in M. D'Amico, *Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità*, Milano, Giuffrè, pp. XI ss.

Pace, A. (1989), *Effetti temporali delle decisioni di accoglimento e tutela costituzionale del diritto di agire nei rapporti pendenti*, in *Corte costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 53 ss.

Paladin, L. (1989), *Considerazioni preliminari*, in *Corte costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 7 ss.

Panunzio, S.P. (1970), *I regolamenti della Corte costituzionale*, Padova, CEDAM.

Panunzio, S.P. (1989), *Incostituzionalità «sopravvenuta», incostituzionalità «progressiva» ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, in *Corte costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 273 ss.

Panzerà, C. (2013), *Interpretare, manipolare, combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte costituzionale*, Napoli, ESI.

Pinardi, R. (1993), *La corte, i giudici ed il legislatore: il problema degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità*, Milano, Giuffrè.

Pinardi, R. (2022), *Governare il tempo (e i suoi effetti). Le sentenze di accoglimento nella più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 1, pp. 43 ss.

Pizzorusso, A. (1989), *La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento: primi spunti per una discussione sulla Corte costituzionale degli anni '90*, in *Corte costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 89 ss.

Pizzorusso, A. (2011), *Fonti del diritto. Artt. 1-9 disp. prel.*, Roma-Bologna, Il Foro italiano-Zanichelli.

Politi, F. (1997), *Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale. Contributo ad una teoria dell'invalidità costituzionale della legge*, Padova, CEDAM.

Predieri, A. (1989), *Considerazioni sul tema*, in *Corte costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 151 ss.

Repetto, G. (2024), *Studi sulla giustizia costituzionale in Germania. Un confronto con il caso italiano*, Napoli, Editoriale Scientifica.

Romboli, R. (2015), *Natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti: in margine alla sentenza n. 10 del 2015*, in *Quaderni costituzionali*, 3, pp. 607 ss.

Ruggeri, A. (1989), *Vacatio sententiae, «retroattività parziale» e nuovi tipi di pronunzie della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, II, 1988, pp. 924 ss., nonché in *Corte costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 65 ss.

Ruggeri, A. e Spadaro, A. (2022), *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, Giappichelli.

Ruotolo, M. (2000a), *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, Padova, CEDAM.

Ruotolo, M. (2000b), *Il tempo e le funzioni dello Stato*, in *Diritto e società*, 4, pp. 613 ss.

Ruotolo, M. (2024), *La modulazione degli effetti temporali delle decisioni d'incostituzionalità. Idee e prospettive*, in *Corte costituzionale, Gli effetti temporali delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale: problemi e prospettive. Atti del Seminario dell'8 novembre 2024*, [https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/convegni/convegno\\_roma\\_novembre\\_2024.do](https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/convegni/convegno_roma_novembre_2024.do).

Saja, F. (1989), *Introduzione ai lavori del Seminario*, in *Corte costituzionale, Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con rife-*

rimento alle esperienze straniere. *Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 1 ss.

Scaccia, G. (2024), *La modulazione degli effetti temporali delle sentenze costituzionali: problemi e prospettive*, in Corte costituzionale, *Gli effetti temporali delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale: problemi e prospettive. Atti del Seminario dell'8 novembre 2024*, [https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/convegni/convegno\\_roma\\_novembre\\_2024.do](https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/convegni/convegno_roma_novembre_2024.do).

Schmitt, C. (1983), *Amleto o Ecuba. L'irrompere del tempo nel gioco del dramma* (ed. or. *Hamlet und Hekuba. Der Einbruch der Zeit in das Spiel*, 1956), Bologna, Il Mulino.

Shakespeare, W. (1964a), *Hamlet, Prince of Denmark*, in Shakespeare, W., *The Complete Works of Shakespeare*, London, Spring Books, pp. 945 ss.

Shakespeare, W. (1964b), *The Complete Works of Shakespeare*, London, Spring Books.

Silvestri, G. (1981), *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, I, pp. 1684 ss. (pure in *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, I, Padova, CEDAM, 1985).

Silvestri, G. (1989), *Effetti temporali delle decisioni di accoglimento e tutela costituzionale del diritto di agire nei rapporti pendenti*, in Corte costituzionale, *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 47 ss.

Tarchi, R. (2021), «Così fan tutte»: la modulazione degli effetti temporali delle sentenze di accoglimento da parte delle Corti costituzionali europee. Una prospettiva comparata, in *Itinerari della comparazione, Quaderni della Rivista DPCE online*.

Winkler, G. (2015), *Il diritto e la scienza del diritto. Riflessioni per un pensiero giuridico empirico-razionale a partire da spazio e tempo* (ed. or., *Das Recht und die Rechtswissenschaft*, 2014), Modena, Mucchi Editore.

Zagrebelsky, G. (1988), *Giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino.

Zagrebelsky, G. (1989), *Considerazioni sul tema*, in Corte costituzionale, *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988*, Milano, Giuffrè, pp. 195 ss.

Zagrebelsky, G. e Marcenò, V. (2018), *Giustizia costituzionale*, II, *Oggetti, procedimenti, decisioni*, Bologna, Il Mulino.

***The Time Is Out of Joint. Sorting Time in the Judgments of the Constitutional Court.*** In Italy, the power to control the temporal effects of constitutional judgments – an unavoidable need of modern centralized systems of constitutional justice – finds a serious obstacle in Article 136 of the Constitution. In order to overcome this barrier, the paper proposes a markedly creative reading of it and compares the proposed solution with the alternatives already present today (namely: the postponement to a fixed date of the hearing). In the second part of the essay, assuming that the Constitutional Court has endowed itself with powers to decide the timing of its judgments, the reactions that could be triggered by the legislature, the common courts and the supranational Courts of Rights are analysed.

*Keywords:* Constitutional Court; Temporal Effects of Constitutional Judgments; Constitutional Court and the Legislature; Constitutional Court and Other Judicial Actors.

ANDREA MORRONE è professore di Diritto costituzionale e di Giustizia costituzionale nell'Università di Bologna.